PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Registro Generale: n. 1079 del 08/03/2012

Registro di Settore: n. 147 del 08/03/2012

Oggetto: - Modifica e integrazione alla determinazione n° 358 del 30.06.2010 - *"Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l" per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC* - p.to 5.1. dell'allegato VIII del d.lgs 152/06 ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la propria Determinazione n° 358 del 30.06.2010, con la quale la Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato come Gestore) con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), veniva autorizzata al proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito *"Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare"* – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui dell'allegato VIII del d.lgs 152/06 ss.mm.ii.;

VISTA la propria Determinazione n° 370 del 19.07.2011 –*"modifica e integrazione della determinazione n° 358 del 30.06.2010"*, con la quale il Gestore veniva autorizzato all'utilizzo di una miscela di olio esausto e olio BTZ come combustibile;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 16.06.2011 (acquisita agli atti con prot. n. 25294 del 16.06.2011), successivamente integrata con nota del 14.07.2011 (acquisita agli atti con prot. n. 29141 del 15.07.2011), nelle quali veniva proposto l'aggiornamento dei punti di emissione secondari, nello specifico si proponeva di:

- eliminare i punti di emissione E2 ed E4, relativi ai filtri a servizio di due silos di stoccaggio polveri, già serviti dai filtri identificati come E3 ed E5;
- inserire un nuovo punto di emissione nell'officina per poter installare una cappa aspirante per lavori di saldatura;
- inserire un nuovo punto di emissione nel laboratorio per poter installare una cappa aspirante per lavori di preparazione reagenti (acido cloridrico, acido solforico, acido fosforico);
- eliminare il punto di emissione E13 relativo al compattatore, perché quest'ultimo è stato dismesso;
- inserire un nuovo punto di emissione E14, dotato di filtro a cartuccia, a servizio del depolveratore nastro trasportatore carico nave;

TENUTO CONTO che i punti di emissione E2 ed E4 (cappa aspirante officina e cappa aspirante laboratorio), non sono soggetti ad autorizzazione in quanto, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., essendo compresi nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto, vengono considerati *"attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"*;

VISTA la propria nota prot. n. 31509 del 03.08.2011 con la quale venivano richieste integrazioni alla documentazione presentata ed in particolare si chiedeva una relazione tecnica che descrivesse dettagliatamente la configurazione impiantistica, relativa ai punti di emissione secondari, proposta dal Gestore;

VISTA la propria nota prot. n. 34570 del 07.09.2011, nella quale si sollecitava il Gestore alla trasmissione delle integrazioni richieste nella nota precedente;

VISTE le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 23.09.2011 (acquisite agli atti con prot. n. 36782 del 23.09.2011);

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 10.10.2011 (acquisita agli atti con prot. n. 39271 del 13.10.2011), nella quale veniva comunicato che, a seguito di verifiche sulle condizioni delle strutture e per ragioni di sicurezza, la Società avrebbe proceduto con la rimozione dei silos di stoccaggio del materiale granulato, e di conseguenza all'eliminazione dei punti di emissione E3 ed E5;

VISTE le ulteriori integrazioni, relative alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentate dal Gestore con nota del 08.11.2011 (acquisita agli atti con prot. n. 42636 del 14.11.2011);

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 22.01.2012 (acquisita agli atti con prot. n. 4990 del 26.01.2012), nella quale veniva richiesto l'inserimento del nuovo codice CER 130208 (altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione), nell'elenco degli oli esausti da coincenerire;

VISTA la propria nota prot. 5648 del 31.01.2012, nella quale si evidenziavano ulteriori carenze documentali e pertanto venivano richieste specifiche integrazioni relativamente alla dismissione del compattatore (punto di emissione E13);

VISTE le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 23.02.2012 (acquisite agli atti con prot. n° 9402 del 24.02.2012);

VISTA la propria nota prot. 9495 del 27.02.2012 la quale evidenziava che quanto richiesto dal Gestore, nelle note sopracitate, si configura quale modifica non sostanziale che determina la revisione delle prescrizioni dell'AIA;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 02.03.2012 (acquisita agli atti con prot. n° 10611 del 05.03.012), con la quale venivano specificate le fasi, i dispositivi tecnici di provenienza e le sezioni delle aree filtranti relativamente ai punti di emissione secondari;

TENUTO CONTO dell'abrogazione del D. Lgs 18 febbraio 2005, n.59 e delle modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n° 128 *"Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n.152"*, in particolare l'introduzione nella parte seconda del titolo III bis *"L'autorizzazione Integrata Ambientale"*;

CONSIDERATO CHE l'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente ove lo ritenga necessario aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni;

VISTA la circolare IPPC N°1 Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)- discussa e approvato nella seduta del Comitato di Coordinamento IPPC dell'Assessorato Difesa Ambiente

della Regione Sardegna in data 22.09.2009 –ed in particolare le indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali;

CONSIDERATO CHE le modifiche proposte dal Gestore sono non sostanziali;

VISTA la quietanza di pagamento della tariffa per gli oneri di istruttoria dovuti, in caso di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, trasmessa dal Gestore in data 02.03.2012 (acquisita agli atti con prot. n° 10605 del 05.03.2012).

CONSIDERATO CHE le modifiche introdotte non variano i quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie già prestate per l'esercizio dell'attività ippc autorizzato con determinazione n° 358 del 30.06.2010;

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTO il decreto n. 2 del 29/02/2012 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all'Ing. Luciano Casu l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;

DETERMINA

ART.1 **di integrare e modificare** - ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. - **l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 358 del 30.06.10**, successivamente modificata con Determinazione n° 370 del 19.07.2011 - rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato Gestore), con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito *"Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare" – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all'Allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii"* – **come sotto descritto:**

a) **inserendo, nell'articolo 3.2 relativo alle *"Prescrizioni relative all'attività di coincenerimento dei rifiuti – punto 1"*,** nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, il codice **CER 13 02 08*** - *"altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione"*;

b) **sostituendo, nell'articolo 3.3.1.1 relativo alle *" Emissioni convogliate"***, la tabella riassuntiva dei punti di emissione convogliati con quanto sotto riportato:

Camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
E1	R3 - essiccatore rotativo	filtri a maniche
E2	Cappa aspirante officina	non presente
E4	Cappa aspirante laboratorio	non presente
E6	R6 - carico nave	filtro a cartuccia
E7	R3 - silos raccolta polveri	filtro a maniche

E8	R3 - silos raccolta polveri	filtro a maniche
~~E9~~	~~R1 - serbatoio Na_2CO_3~~	~~filtro a maniche~~
E10	R1 - serbatoio Na_2CO_3	filtro a maniche
E11	R3 - caldaia preriscaldo	non presente
E12	R4 - trasporto granulato	filtro a maniche
E14	R6 – carico navi	filtro a cartuccia
E15	R4 – trasporto granulato	filtro a maniche

c) **sostituendo, l'articolo 3.3.1.1 – punto B, relativo alle *" Emissioni convogliate"*,** con quanto sotto riportato:

- **Per il punto di emissione E4** (cappa aspirante laboratorio), il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Autorità competente, l'utilizzo di reagenti le cui emissioni rientrano tra quelle individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – *"sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate";*
- **Per i punti di emissioni E7 - E8** (silos raccolta polveri), **E9 - E10** (serbatoio Na_2CO_3), **E6, E12, E14, E15** (trasporto granulato e carico nave):
  - dovranno essere dotate di uno o più filtri per prevenire la diffusione in atmosfera di polveri durante le operazioni di carico e scarico;
  - dovranno essere misurate con cadenza annuali le polveri totali;
  - i valori di emissione delle polveri totali dovrà rispettare il valori limite indicati nella Parte II – punto 5 "Polveri totali" dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

ART.2 **di integrare e modificare** - ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. – **l' Allegato AIA della sopracitata Autorizzazione Integrata Ambientale** - come sotto riportato:

a) **inserendo al punto 2.3 "attività IPPC e attività tecnicamente connesse"**, nella lista degli oli che possono essere coinceneriti nell'impianto, il codice **CER 13 02 08*** - "altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione";

b) **sostituendo al punto 3.1.1 "Emissioni convogliate"**, la tabella riassuntiva dei punti di emissione convogliati con quanto sotto riportato:

camino	Altezza dal suolo	Dinametro o Area della sezione di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
E1	25 m	Ø 143 cm	R3 - essiccatore rotativo	filtri a maniche
E2	3 m	------	Cappa aspirante officina	------
E4	2,6 m	------	Cappa aspirante laboratorio	------

E6	25 m	24x34 cm	R6 - carico nave	filtro a cartuccia
E7	15 m	Ø 25 cm	R3 - silos raccolta polveri	filtro a maniche
E8	15 m	Ø 25 cm	R3 - silos raccolta polveri	filtro a maniche
E9	15 m	35x16 cm	R1 - serbatoio Na_2CO_3	filtro a maniche
E10	15 m	10x15 cm	R1 - serbatoio Na_2CO_3	filtro a maniche
E11	2 m	Ø 14,5 cm	R3 - caldaia preriscaldo	non presente
E12	5 m	Ø 20 cm	R4 - trasporto granulato	filtro a maniche
E14	25 m	24x34 cm	R6 - carico nave	filtro a cartuccia
E15	4 m	10x15 cm	R4 – zona ex elevatore a tazze	filtro a maniche

ART.3 di fare salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della Determinazione n° 358 del 30.06. 2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo, successivamente modificata con Determinazione n° 370 del 19.07.2011;

ART.4 di effettuare il riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 29 octies, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii . Nello specifico quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;

ART.5 di porre in capo al Gestore l'obbligo di comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29 nonies, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii ;

ART.6 di trasmettere copia conforme all'originale della presente Determinazione all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Santa Giusta, al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese;

ART.7 di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano;

ART.8 avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo
(Ing. Luciano Casu)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI ORISTANO
Settore Ambiente
Certifico che la presente copia formata da n. 2 fogli è conforme all'originale.
Addì, 08/03/2012
IL DIRIGENTE

PROVINCIA DI ORISTANO - Settore Ambiente -